

## IVA

---

### ***Cessioni di pallet in reverse charge***

di **Alessandro Bonuzzi**

A decorrere dallo scorso 1° gennaio, le **cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo** devono essere fatturate con applicazione del **meccanismo dell'inversione contabile**, senza quindi che il cedente addebiti l'Iva in fattura e con l'indicazione nel documento dell'annotazione "inversione contabile".

Il **comma 629 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015** ha ampliato infatti l'ambito di applicazione del meccanismo del *reverse charge*: l'intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati "rischiosi".

La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.

Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (*cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica*), è stato inserito il riferimento ai "*bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*".

Pertanto il meccanismo dell'inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet

- effettuate **in Italia** a partire **dal 01.01.2015**;
- aventi ad oggetti **bancali usati**;
- da parte di **soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali**.

Quindi, per tali tipologie di operazioni il cedente, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con **l'annotazione obbligatoria "inversione contabile" e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972)**.

Dal canto suo il soggetto acquirente deve:

- integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;

- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.

Si tratta di una modifica che ha un **rilevante impatto in termini operativi**: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all'acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo

Va precisato però che **l'inversione contabile non "scatta" quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata**: qui l'operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell'art. 12 del decreto IVA.

Da ultimo è opportuno rammentare il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di mancata "attivazione" del meccanismo dell'inversione contabile.

Anche nel caso in cui **l'imposta sia stata assolta, ma irregolarmente**, e non vi sia dunque un danno erariale, vi è comunque una **sanzione pari al 3% dell'imposta**, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.

Quando invece l'imposta non viene assolta, **la sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%** del suo ammontare.